



CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS
ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche
SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. SN-132

del 29/08/2011

Alla Cortese attenzione dei
Segretari Provinciali

Oggetto: DPCM 26 luglio 2011 “criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, 42” pubblicato in GU n. 191 del 18 agosto 2011. Prime indicazioni.

Gentile Segretario,

ritengo utile, a seguito di diverse segnalazioni, intervenire in merito all’oggetto per dare alcune prime indicazioni di chiarimento sui destinatari del provvedimento.

A tal fine è d’uopo ricordare quanto previsto dall’art. 4 della legge 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”:

Art. 4.

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.



CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche SEGRETERIA NAZIONALE

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla base di questo articolo si distinguono due situazioni:

1. l'insieme dei professionisti sanitari che, ai sensi del comma 1) hanno ricevuto *ex lege* un riconoscimento del proprio titolo quale equipollente, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post base, al titolo di diploma di laurea conseguito attraverso il corso universitario. Infatti, per quanto riguarda gli infermieri, il Ministero della salute ha emanato successivamente alla legge 42/1999 un decreto che ne attesta l'equipollenza:

Decreto 27 luglio 2000 MINISTERO DELLA SANITA'
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;



CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche SEGRETERIA NAZIONALE

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario	Sez. B - titoli equipollenti
Infermiere Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739	Infermiere professionale Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
	Infermiere professionale Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
	D.U. scienze infermieristiche Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto il provvedimento in oggetto non riguarda gli Infermieri che hanno conseguito il diploma attraverso il corso di durata triennale organizzato dalle regioni. Tutti gli ex infermieri professionali hanno già l'equipollenza in quanto la loro formazione è già stata valutata dal legislatore che ne ha disposto l'equipollenza all'attuale titolo universitario. Tale equipollenza è ulteriormente ribadita da due norme di legge:



CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS

ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche

SEGRETERIA NAZIONALE

dall'art.1 della legge 8 febbraio 2002, n. 1 (per l'aspetto della validità del titolo ai fini della formazione post base):

10. **I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente**, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale **sono validi** ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università.

dall'art. 6 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega la Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”:

Art 6

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del **diploma di laurea** o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea **o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;**

2. La singola situazione del singolo professionista che **non rientra nella serie dei Decreti emanati il 27 luglio 2000 e non ha ricevuto l'equipollenza ex lege** trova ora un percorso di richiesta di equivalenza. Per questi professionisti si applica il provvedimento in oggetto che dà attuazione al comma 2) della legge 42/1999.

Il provvedimento fa seguito al precedente Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152 ora abrogato proprio dal presente DPCM all'art. 11, e recepisce, invece, l'Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011.

L'accordo stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento. Il percorso di riconoscimento avviene in questo caso non *ex lege* bensì su istanza del singolo professionista e attraverso l'analisi della documentazione presentata e dei criteri stabiliti. In questo caso, si parla dunque di equivalenza piuttosto che di equipollenza ad indicare il riconoscimento avvenuto sul singolo caso. Tale riconoscimento avverrà ai soli fini dell'esercizio professionale e non anche della formazione post base (il MIUR, infatti, non ha stabilito i criteri per l'equivalenza). I soggetti interessati che possono fare richiesta di equivalenza sono i professionisti sanitari che hanno un titolo conseguito antecedentemente l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (17 marzo 1999) ad esclusione di quelli indicati all'art.6 (infermieri generici, Infermiere psichiatrico, Puericultrice, ottici, ... titoli



CONFEDERAZIONE GILDA-UNAMS ORGANIZZAZIONE DI COMPARTO

NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche SEGRETERIA NAZIONALE

rilasciati secondo la normativa ivi indicata). Potranno essere riconosciuti, invece, i titoli rilasciati a seguito di corsi autorizzati/svolti da enti pubblici anche di durata biennale sempre ante il 17 marzo 1999, quali ad esempio i massofisioterapisti, gli educatori professionali, terapisti della mano e psicomotricità, podologo, ...

Per queste persone si potrà procedere alla richiesta di equivalenza secondo la procedura di cui all'art. 7 del DPCM e quanto sarà previsto a breve da una circolare applicativa del Ministero della Salute che disciplinerà l'attuazione comune a tutte le regioni. Il bando di avviso pubblico che il Ministero sta preparando probabilmente conterrà qualche altro dettaglio tecnico che renderà ancora più comprensibili i requisiti che devono essere posseduti.

Ribadendo che tale provvedimento non intacca l'attuale assetto della nostra professione e categoria e che per gli infermieri nulla è previsto che si faccia, porgo distinti saluti.

Il Segretario Nazionale NurSind

Dr. Andrea Bottega

Si allega testo de DPCM.